



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi*

Disciplinare Interno per l'utilizzo dei servizi di  
Posta elettronica ed accesso ad Internet, erogati dal Sistema Informativo del  
Ministero della Pubblica Istruzione

**Premessa**

Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti pervenuti, il Garante per la protezione dei dati personali ha preso atto dell'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro pubblici e privati alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle vigenti disposizioni in materia di Privacy il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo, nel rapporto di lavoro, della Posta elettronica e di Internet.

A tale scopo è stato emanato il provvedimento generale pubblicato sul Bollettino n. 81 del Marzo 2007 ([www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522](http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522)) e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 58 del 10.03.2007 (di seguito "il Provvedimento").

Con il presente disciplinare la Direzione Generale per i Sistemi Informativi, in quanto responsabile dell'erogazione dei servizi in oggetto, attraverso il contratto di gestione in outsourcing del sistema informativo dell'Amministrazione, fornisce concreto riscontro alle prescrizioni del Garante e si conforma a quanto previsto nelle conclusioni del Provvedimento, al punto 2), lett. a).

**Principi**

Il presente disciplinare viene predisposto nel rispetto della vigente disciplina in materia di Privacy, con riguardo, in particolare, alle norme del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che disciplinano il trattamento effettuato dai soggetti pubblici.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi garantisce che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, effettuato per verificare il corretto utilizzo della Posta elettronica e di Internet, si conforma ai seguenti principi:

- a) il principio di *necessità*, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (*art. 3 del Codice; par. 5.2 del Provvedimento*);
- b) il principio di *correttezza*, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (*art. 11, c. 1, lett. a), del Codice*) poiché le tecnologie dell'informazione, in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali, permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa, anche all'insaputa o, comunque, senza la piena consapevolezza dei lavoratori (*par. 3 del Provvedimento*);
- c) principio di *pertinenza e non eccedenza* (*par. 6 del Provvedimento*), in virtù del quale:



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi*

- i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, c. 1, lett. b) del Codice; par. 4 e 5 del Provvedimento);
- il datore di lavoro deve trattare i dati “nella misura meno invasiva possibile”;
- le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8 del Provvedimento) ed essere “mirate sull’area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza” (Parere n. 8/2001, punti 5 e 12).

### **Informativa sulle modalità di utilizzo di Posta elettronica ed Internet**

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi informa i fruitori dei servizi in questione in merito alle modalità consentite di utilizzo di Posta elettronica ed Internet, attraverso la pubblicazione delle relative politiche di uso all’interno dei siti intranet ed internet dell’Amministrazione.

Il presente disciplinare riporta, di seguito, i collegamenti alle politiche di uso di Posta elettronica ed Internet attualmente in vigore.

#### **Posta elettronica**

Le politiche di uso della Posta elettronica del dominio *istruzione.it* sono articolate in due documenti in funzione della tipologia di utente:

- [1] utilizzo del servizio di Posta elettronica per gli utenti “standard” (docenti, dirigenti scolastici, personale ATA)
- [2] utilizzo del servizio di Posta elettronica per gli utenti del Sistema Informativo dell’Istruzione (personale dell’amministrazione centrale e periferica, istituzioni scolastiche).

Di seguito si riporta la denominazione dei relativi documenti e l’indirizzo a cui sono reperibili:

	Nome documento	Indirizzo Intranet	Indirizzo Internet
[1]	politica_pel_standard_v6.pdf	<a href="http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm">http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm</a>	<a href="http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_standard_v6.pdf">http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_standard_v6.pdf</a>
[2]	politica_pel_sidi_v6.pdf	<a href="http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm">http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informatica/default.htm</a>	<a href="http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_sidi_v6.pdf">http://www.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/politica_pel_sidi_v6.pdf</a>



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi*

### Internet

Le politiche di utilizzo del servizio di accesso alla rete Internet [3] si riferiscono solo al personale dell'Amministrazione centrale e periferica e sono disponibili sul sito Intranet.

Di seguito si riporta la denominazione del relativo documento e l'indirizzo a cui questo è reperibile:

	Nome documento	Indirizzo Intranet	Indirizzo Internet
[3]	politica_internet_sidi_v4.pdf	<a href="http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informativa/default.htm">http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informativa/default.htm</a>	N.A.

### Misure di tipo organizzativo

In relazione all'adozione delle misure di tipo organizzativo di cui al punto 5.2. del Provvedimento (per le finalità segnatamente indicate alla lettera b) delle conclusioni del Provvedimento stesso) la Direzione Generale per i Sistemi Informativi ha provveduto ad un'attenta valutazione dell'impatto dei controlli implementati sui diritti dei lavoratori ed ha, conseguentemente, ridotto al minimo i controlli stessi. Sul punto specifico, per ciò che riguarda le tipologie di lavoratori cui è accordato l'utilizzo della Posta elettronica e l'accesso a Internet, si rinvia alle politiche sopra riportate.

In riferimento a quanto prescritto dal Provvedimento circa l'individuazione dell'ubicazione riservata alle postazioni di lavoro, al fine di ridurre il rischio di impieghi abusivi, si specifica che ogni dipendente riceve indicazione della postazione di lavoro a lui assegnata al momento della presa di servizio, ovvero in caso di cambiamento della propria posizione. L'accesso alle postazioni è protetto tramite sistema di autenticazione che richiede l'immissione di un apposito codice utente e della relativa password.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi ha provveduto a pubblicare sul sito Intranet il documento relativo alle politiche di utilizzo delle postazioni di lavoro ed accesso ai sistemi ed ai servizi informatici per gli utenti del Sistema Informativo dell'Istruzione, di cui si riportano di seguito i riferimenti [4]:

	Nome documento	Indirizzo Intranet	Indirizzo Internet
[4]	Politica_PdL_v3_.pdf	<a href="http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informativa/default.htm">http://www.mpi.it/argomenti/sicurezza_informativa/default.htm</a>	N.A.



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi*

**Misure di tipo tecnologico**

Navigazione in Internet

Con riguardo alla navigazione in Internet la Direzione Generale per i Sistemi Informativi, al fine di ridurre il rischio di usi impropri della “navigazione” (ovvero quegli usi consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali, a titolo esemplificativo, la visione di siti non pertinenti, l’upload o il download di file, l’uso di servizi di rete con finalità ludiche o, comunque, estranee alle proprie mansioni), adotta le seguenti misure tese a limitare nel maggior grado possibile controlli successivi che, in relazione ai dati personali che ne sono oggetto, potrebbero determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113 del Codice; Provv. del Garante Privacy del 2 Febbraio 2006).

In particolare la Direzione Generale per i Sistemi Informativi ha realizzato attività finalizzate:

- all’individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- alla predisposizione di liste di siti indesiderati (c.d. *black list*);
- alla configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengono determinate operazioni non correlate all’attività lavorativa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’upload, l’accesso ai siti inseriti nella *black list*, il download di file o software aventi particolari caratteristiche dimensionali o di tipologia di dato);
- al trattamento di dati in forma anonima;
- alla conservazione nel tempo dei dati per il periodo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza ovvero in adempimento di obblighi previsti dalla legge.

Posta elettronica

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, preso atto della circostanza che il contenuto dei messaggi di posta elettronica, come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati, riguarda forme di corrispondenza assistite da garanzia di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui *ratio* risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (artt. 2 e 15 Cost.; Corte Cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 Marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell’amministrazione digitale), ha esplicitato nella politica di utilizzo della Posta elettronica il grado di confidenzialità che il lavoratore può legittimamente aspettarsi nell’uso di tale strumento.

L’Amministrazione considera la posta elettronica uno strumento fondamentale di lavoro per tutti gli utenti del Sistema Informativo dell’Istruzione, ai quali viene assegnata una casella nominativa per lo svolgimento delle proprie attività.



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Direzione Generale per i Sistemi Informativi*

Per tale categoria di utenti, nel rispetto dei già citati principi di pertinenza e non eccedenza (par. 6 del Provvedimento), nonché per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, sono state adottate le seguenti soluzioni:

- predisposizione di indirizzi di Posta elettronica afferenti all'unità organizzativa di appartenenza o condivisi tra più lavoratori (ad esempio: security.team@istruzione.it) affiancandoli a quelli individuali;
- messa a disposizione di ciascun lavoratore di un software di gestione di Posta elettronica e Personal Information Management, dotato di apposite funzionalità facilmente utilizzabili che permettono di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate (per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" elettroniche e/o telefoniche di un altro soggetto ovvero altre utili modalità di contatto dell'Amministrazione;
- procedura per l'accesso di emergenza alla casella di posta elettronica, su richiesta del referente informatico dell'Ufficio previa autorizzazione del dirigente del lavoratore, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa.

#### **Trattamenti esclusi**

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi non effettua controlli prolungati, costanti o indiscriminati dell'uso di Internet e Posta elettronica da parte dei dipendenti.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi non effettua, in nessun modo ed in nessun caso, trattamenti di dati personali mediante sistemi *hardware* e *software* che mirano al controllo a distanza di lavoratori e che vengono svolti tramite i seguenti mezzi:

- lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica dei dipendenti ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per fornire il servizio di *Posta elettronica*;
- riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
- lettura e registrazione dei caratteri inseriti dai lavoratori tramite la tastiera ovvero dispositivi analoghi a quello descritto;
- analisi occulta dei dispositivi per l'accesso ad Internet o l'uso della Posta elettronica messi a disposizione dei dipendenti.

#### **Aggiornamento periodico**

Della redazione del presente disciplinare viene fatta menzione nel Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) di cui al D. Lgs. 196/03, art. 33 ed All. B.

Il presente documento viene sottoposto a revisione annuale in sede di aggiornamento del DPS.